

Seregno, 28 luglio 2011

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Nuovo regime dei minimi.
Circolare informativa nr. 3/2011

Si informano le SS.LL. che, per effetto dell'art. 27 della manovra estiva 2011, il regime dei minimi ha subito significative modificazioni, riassumibili nella riduzione dell'aliquota dell'imposta dal 20% al 5% e nell'introduzione di nuove condizioni.

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi si applicherà per un periodo massimo di cinque anni, e cioè, per il periodo d'imposta in cui l'attività d'impresa, arte o professione è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che hanno intrapreso tali attività ***in data successiva al 31.12.2007.***

Tuttavia, il suddetto regime sarà applicabile anche oltre i cinque anni ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del 35° anno di età.

Inoltre, il beneficio di cui trattasi, è riconosciuto a condizione che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

In conseguenza di quanto descritto, per poter rimanere tra i contribuenti minimi anche nell'anno 2012 è necessario che non si verifichi alcuna delle condizioni sopra descritte.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgo distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina